

## **Allegato 1**

### **LINEE GUIDA PER I RIESAMI DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DELLE INSTALLAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI**

#### **Premessa**

L'articolo 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che l'autorità competente disponga il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione.

In data 17 agosto 2018 sono state pubblicate BAT per il trattamento rifiuti [Decisione di esecuzione della Commissione n. 2018/1147/UE del 10 agosto 2018]. La Regione è tenuta, pertanto, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, a concludere il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di questo settore entro il 17 agosto 2022.

#### **Oggetto e finalità del documento**

Le presenti linee guida si rivolgono ai gestori delle installazioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, soggette a riesame. Il loro scopo è fornire al gestore le informazioni necessarie alla predisposizione e alla presentazione della documentazione istruttoria, oltre alle informazioni relative ai termini e agli effetti del procedimento amministrativo di riesame.

#### **Contatti**

Per informazioni sui procedimenti amministrativi, sulla normativa applicabile e per ogni altra informazione sui riesami, i gestori possono rivolgersi ai seguenti recapiti:

ing. Flavio Gabrielcig  
Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati  
Responsabile del procedimento  
[flavio.gabrielcig@regione.fvg.it](mailto:flavio.gabrielcig@regione.fvg.it)

ing. Oreste Patrone  
0481.385304  
[oreste.patrone@regione.fvg.it](mailto:oreste.patrone@regione.fvg.it)  
geom. Anna Castellan  
0481.385331  
[anna.castellan@regione.fvg.it](mailto:anna.castellan@regione.fvg.it)

#### **Informazioni relative al procedimento amministrativo di riesame**

I gestori che ricadono nell'elenco di cui all'Allegato 2 presentano, entro il termine indicato per il rispettivo scaglione, le istanze di riesame delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto specificato nel paragrafo "Documentazione istruttoria".

La mancata presentazione, nei tempi indicati, dell'istanza di riesame completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi novanta giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa [art. 29-octies, comma 5].

Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater del D.Lgs. 152/2006. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 11, fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

In considerazione della complessità del procedimento di riesame e della necessità di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 29-octies nei tempi ivi stabiliti, si chiede in via collaborativa di comunicare e/o richiedere eventuali modifiche contestualmente all'istanza di riesame.

### **Documentazione istruttoria**

Il riesame ha l'obiettivo di garantire che le installazioni esistenti si adeguino alle conclusioni sulle BAT che sono state aggiornate rispetto a quando è stata rilasciata o riesaminata per l'ultima volta l'autorizzazione, oltre a rivedere le prescrizioni della stessa alla luce delle mutate condizioni del sito e di quelle ambientali. Per questi motivi, concernendo impianti già autorizzati e in esercizio, la documentazione si discosta da quella prevista per le AIA di primo rilascio in primo luogo per il carattere ricostruttivo, più che preventivo. Scopo della relazione tecnica, per esempio, sarà prima di tutto quello di descrivere la storia dello stabilimento dal punto di vista delle autorizzazioni rilasciate in progresso di tempo e dell'evoluzione delle attività assentite per mezzo di queste ultime. In seconda battuta, ci si concentrerà sul confronto tra le BAT e i singoli processi, definendo lo stato di applicazione delle tecniche e gli eventuali provvedimenti adeguativi.

### **Documentazione amministrativa**

#### **1. Istanza di riesame**

È la domanda, redatta sulla base del modello predisposto dagli uffici, con la quale il gestore riscontra alla comunicazione dell'autorità competente, chiedendo il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e trasmettendo la documentazione richiesta. Essa contiene gli elementi informativi di base relativi al gestore e all'installazione e si articola nei seguenti documenti:

- 1.1. Modello istanza [Allegato 3]
- 1.2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla dichiarazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 24/04/2008 [Allegato 3.1];
- 1.3. copia della contabile di avvenuto pagamento dell'attività istruttoria [Allegato 3.2];
- 1.4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997) [Allegato 3.3];
- 1.5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di garanzie finanziarie (L.R. 34/2017 e D.P.Reg. 0502/1991) [Allegato 3.4];
- 1.6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 16/2007 e L. 447/1995) [Allegato 3.5];
- 1.7. Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di
  - attività edilizia (L.R. 19/2009);
  - prevenzione incendi (DPR 151/2011);
  - relazione di riferimento (DM 15 aprile 2019, n. 95);
  - altro, non ricompreso nell'elenco.[Allegato 3.6]
- 1.8. Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 28 L.R. 34/2017 [Allegato 3.7]

### **Documentazione tecnica**

#### **1.1. Relazione tecnica**

La relazione tecnica:

- descrive, preliminarmente, in modo sintetico, l'evoluzione nel tempo dell'installazione;
- fornisce una descrizione tecnica del ciclo di lavorazione dei rifiuti, definendo tutte le fasi di processo e le operazioni effettuate per passare dal rifiuto in ingresso al prodotto/rifiuto finale, eventualmente avvalendosi di schematizzazioni, diagrammi di flusso e ogni altro supporto idoneo a fornire una rappresentazione chiara ed esaustiva del processo. In particolare, la relazione deve riportare:
  - la descrizione delle operazioni di smaltimento e/o recupero praticate nell'installazione, con riferimento alle definizioni di cui agli allegati B e C della parte quarta del D.lgs. 152/2006;

- la capacità di trattamento, espressa in Mg/giorno [per le installazioni di cui al p.to 5.5, indicare la capacità massima di stoccaggio in Mg], per ciascuna delle operazioni di cui al punto precedente e la capacità di trattamento riferita all'impianto nel suo complesso;
- fornisce la descrizione delle eventuali attività tecnicamente connesse [articolo 5, comma 1, lettera i-quater del D.gs. 152/2006 e circolare MATTM prot. n. 22295 del 27/10/2014].

Per gli impianti in cui le operazioni di recupero e/o di smaltimento sono organizzate in linee di trattamento, la relazione specifica il numero e la tipologia di dette linee, le loro condizioni di funzionamento, i tempi di avvio e di arresto, la durata stimata dei periodi di arresto programmato, la data di primo avvio e la vita residua di ciascuna.

La relazione contiene, inoltre:

- l'elenco di tutte le apparecchiature impiegate nel processo;
- la descrizione delle emissioni inquinanti che originano dall'impianto, divise per i comparti ambientali d'incidenza [acqua, aria e suolo], e delle tecniche adottate ai fini del contenimento delle stesse [sistemi di trattamento/depurazione];
- la descrizione delle principali fonti di rumore e dei livelli sonori indotti dall'impianto sull'ambiente, con riferimento a valori limite presenti nel piano comunale di classificazione acustica;
- la descrizione dei consumi di energia;
- la descrizione dei consumi idrici.

La relazione contiene inoltre un capitolo dedicato alla verifica di compatibilità dell'impianto coi criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti approvati con D.P.Reg. 058/2018.

Il paragrafo 3.3. dei Criteri prevede infatti che *"In fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione in presenza di vincoli escludenti o di attenzione limitante non precedentemente considerati in fase autorizzativa, potrà essere valutata, da parte dei servizi regionali competenti al rilascio del rinnovo, sulla base di una relazione presentata dal proponente, la necessità di effettuare eventuali interventi di mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare, tenendo conto delle opere di mitigazione già realizzate nel corso dell'attività dell'impianto."*

In particolare, il capitolo dedicato alle emissioni in atmosfera contiene le seguenti informazioni:

- Elenco completo dei punti di emissione dell'installazione, compresi i punti in deroga ai sensi dell'articolo 272, comma 1, del D.lgs. 152/2006 [per i quali deve essere esplicitato il presupposto di deroga]. Elenco comprende anche tutti i punti contrassegnati come sfiati, per i quali deve essere verificata la sussistenza del requisito di esclusione dall'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 272, comma 5;
- Descrizione dettagliata delle lavorazioni che avvengono nello stabilimento oppure schema a blocchi semplificato del processo produttivo. In entrambi i casi per ciascuna fase è necessario evidenziare i punti di emissione in atmosfera ed i relativi inquinanti rilasciati. La numerazione dei camini dovrà essere identica a quella riportata nelle planimetrie.
- Descrizione dettagliata degli impianti che generano le emissioni in atmosfera specificando, laddove necessario, il minimo tecnico ed eventuale presenza di emissioni associate a dispositivi di emergenza. Per ogni linea di produzione/impianto bisogna specificare le fasi di lavorazione necessarie all'ottenimento del prodotto finale e degli eventuali prodotti intermedi, indicando per ciascuna fase la tecnologia adottata, caratteristiche e quantità degli inquinanti aerodispersi generati. In caso di modifica, deve inoltre essere indicato per gli impianti il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime.
- Quantità e qualità delle emissioni in atmosfera  
Per le emissioni di composti organici volatili derivanti dalle attività individuate nella parte II dell'allegato III alla parte quinta che NON superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, devono essere calcolati per ogni punto di emissione la concentrazione e il flusso di massa di COV sulla base delle materie prime utilizzate e degli eventuali sistemi di abbattimento installati. Per tutte le altre tipologie di inquinanti, la concentrazione e il flusso di massa possono essere desunti, in alternativa, da recenti analisi di autocontrollo.
- Descrizione degli impianti e delle attività [incluse le fasi di trasporto, carico, scarico,

manipolazione, stoccaggio] che, all'interno del ciclo di lavorazione, possono generare emissioni diffuse. Specificare se le emissioni diffuse sono convogliabili o meno giustificando le motivazioni tecniche dell'eventuale non convogliabilità e descrivendogli accorgimenti tecnici ed organizzativi adottati per limitare la formazione di polveri diffuse;

- Descrizione degli interventi di adeguamento, eventuali. Con riferimento agli interventi di cui al punto 2.6 la relazione è integrata con il cronoprogramma dei lavori.

In particolare, il capitolo dedicato agli scarichi idrici contiene le seguenti informazioni:

- Descrizione del ciclo produttivo e dei sistemi ausiliari a servizio dei cicli produttivi, delle principali sostanze e materiali utilizzati, e dei flussi che generano scarichi di acque reflue<sup>1</sup>;
- Descrizione delle modalità di gestione dei piazzali scoperti dell'insediamento e delle relative acque meteoriche di dilavamento, con particolare riferimento ai casi in cui esse trasportino con sé elementi residuali dell'attività svolta
- Individuazione schematica dei flussi e loro caratterizzazione quali-quantitativa;
- Individuazione e descrizione di sistemi di raccolta e collettamento dei reflui;
- Descrizione dell'impianto di depurazione, con riferimento alla funzionalità delle apparecchiature installate, alla gestione, ai dispositivi e procedure di controllo, all'utilizzo di reagenti (quantità e caratteristiche), criteri dimensionali degli impianti di trattamento, fornendo almeno le seguenti informazioni:
  - potenzialità dell'impianto (in A. E. e/o Portata)
  - portata di punta all'impianto;
  - dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza e volume utile delle diverse sezioni dell'impianto e tempi di ritenzione);
  - numero, caratteristiche, volumi d'aria dei sistemi di insufflazione d'aria ove presenti;
  - dati tecnici delle apparecchiature elettromeccaniche installate ove presenti;
  - precisa individuazione del pozzetto di controllo dello scarico (particolari costruttivi e documentazione fotografica);
- Caratterizzazione del recettore dello scarico:
  - individuazione del recettore dello scarico;
  - per lo scarico in corpo idrico, sua individuazione tramite WEB GIS "Risorse Idriche" della Regione FVG. Nel caso in cui non sia inserito nel data base regionale effettuare una caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo ricettore allegando documentazione fotografica;
  - per lo scarico sul suolo fornire:
    - una dichiarazione in merito al rispetto dei limiti di tabella 4 e al divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06;
    - la descrizione dei manufatti utilizzati per la dispersione nel suolo, la loro profondità, la stratigrafia del terreno con l'indicazione della massima risalita di falda e delle caratteristiche dei terreni interessati;
    - la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di deroga di cui all'art. 103 del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento alla distanza degli scarichi dalla più vicina rete fognaria pubblica e dal più vicino corpo idrico recettore, misurata dal confine di proprietà, (specificando se il periodo di asciutta è superiore a 120 gg/anno), anche mediante opportuna cartografia;
    - l'attestazione dell'assenza di opere di captazione destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse in un raggio di 200 metri.

## 1.2. Sintesi non tecnica

Tale elaborato consiste in una sintesi dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1 dell'articolo 29-ter del D.lgs. 152/2006 e l'indicazione delle informazioni che, ad avviso del gestore, non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e,

---

<sup>1</sup> Nella descrizione del ciclo produttivo, per attività specifiche, come ad es, gli allevamenti ittici, è necessario seguire eventuali indicazioni fornite dalla Provincia di riferimento

tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente deve fornire anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

## **2. Elaborati grafici**

### **2.1. Planimetrie d'inquadramento**

Lo scopo degli elaborati d'inquadramento è quello di individuare lo stabilimento sulla cartografia regionale (CTR 1:5000), catastale e urbanistica (estratto PRGC).

### **2.2. Planimetria layout dell'impianto**

Fornisce, anche attraverso ricorso a planimetrie integrative e di dettaglio, legende e tematismi cromatici, una rappresentazione grafica dell'impianto dal punto di vista delle sue componenti funzionali; illustra la suddivisione in aree dello stesso [es. stoccaggio rifiuti in entrata, *lavorazione 1*, *lavorazione 2*, .. *lavorazione n*, deposito preliminare rifiuti in uscita, etc.], il posizionamento dei macchinari e delle apparecchiature, delle postazioni adibite allo svolgimento delle singole lavorazioni.

### **2.3. Planimetria di processo**

Basandosi sull'impianto grafico della precedente [2.1], ricostruisce i flussi dei rifiuti dall'entrata nell'impianto al termine del processo di trattamento.

### **2.4. Planimetrie delle reti di raccolta e collettamento delle acque reflue**

Fornisce una rappresentazione delle reti che raccolgono e collettano le acque reflue agli impianti di trattamento e agli scarichi nei corpi recettori. Devono essere distinte le reti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne e delle coperture, dalle reti di raccolta delle acque reflue industriali e dalle reti delle acque reflue assimilate alle domestiche:

- Estratto di Carta tecnica Regionale con indicazione dell'impianto, della condotta e del punto di scarico e della condotta fognaria più vicina.
- Estratto di mappa catastale con indicazione dell'insediamento e del punto di scarico.
- Planimetria dell'installazione in idonea scala (massimo 1:200), dotata di adeguata legenda, con indicazione di:
  - tracciato delle condutture di allacciamento idrico fino all'utenza servita;
  - tracciato delle condutture fognarie, differenziato per ogni flusso e comprensivo di tutti i pozzetti e caditoie presenti;
  - le apparecchiature, le opere per la depurazione e lo scarico delle acque;
  - la posizione del pozzetto di controllo dei limiti di accettabilità;
  - il corpo idrico recettore con la localizzazione dello scarico (numerarli nel caso di più scarichi dal medesimo insediamento).

### **2.5. Planimetria delle emissioni in atmosfera**

Fornisce la rappresentazione di tutte le emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione [art. 269 del D.lgs. 152/2006] e di quelle in deroga [art. 272], distinguendo tra quelle a inquinamento atmosferico poco significativo [comma 1] e significativo [comma 2]. Riporta inoltre l'indicazione dei punti non soggetti ad autorizzazione [art. 272, comma 5]. Individua le aree occupate da ciascun impianto, dalle singole linee produttive schematizzate in macchinari presenti e/o elementi caratterizzanti ogni fase lavorativa, gli impianti tecnologici e di abbattimento con i relativi collegamenti alle fasi lavorative e dispositivi di emergenza.

### **2.6. Prospetti dei camini**

Forniscono la rappresentazione di ciascun camino, sul quale sono indicate con precisione la posizione e la dimensione dei punti di campionamento, i sistemi e le modalità di accesso a tali punti, le caratteristiche delle piattaforme o aree di lavoro, nonché gli eventuali sistemi di movimentazione delle attrezzature impiegate ai fini del campionamento [per le caratteristiche e la posizione del punto di campionamento, nonché per le caratteristiche delle piattaforme, si vedano le Linee guida ARPA FVG; per la sicurezza nei luoghi di lavoro si veda il D.lgs. 81/2008]. Qualora si renda necessario porre in essere interventi di adeguamento dei camini, i prospetti indicano il confronto tra stato di fatto e stato di progetto.

### **3. Documentazione d'impatto acustico**

È la documentazione predisposta dal gestore per rispondere alle dichiarazioni di cui all'Allegato 3.5. Essa fornisce una rappresentazione dell'impatto acustico delle attività svolte nell'installazione sull'ambiente circostante, il riscontro in ordine al rispetto dei valori limite di rumore stabiliti dai piani comunali di classificazione acustica del territorio, laddove adottati, e, in caso di superamento dei limiti, la descrizione degli interventi di mitigazione adottati o di futura adozione.

### **4. Migliori tecniche disponibili – BAT [Allegato 4]**

In questo elaborato, redatto dal gestore sulla base del modello predisposto dagli uffici, viene dichiarato lo stato di applicazione presso la propria installazione delle migliori tecniche disponibili adottate con decisione della Commissione europea del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147.

Per ciascuna BAT dell'elenco, il gestore deve indicare se la stessa risulta APPLICATA, NON APPLICATA o NON PERTINENTE. Non sono ammesse altre dizioni. Eventuali limitazioni alla piena applicazione di una BAT saranno valutate, caso per caso, in sede istruttoria.

Laddove non sussistano comprovati impedimenti di natura tecnica o non risulti eccessivamente oneroso, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, per ciascuna BAT non applicata il gestore propone gli interventi necessari alla sua applicazione all'installazione, corredando la propria proposta di un cronoprogramma unitario. Qualora le conclusioni del gestore in ordine all'applicabilità delle BAT si discostino dagli esiti dell'istruttoria della Regione, la soluzione viene adottata in sede di conferenza dei servizi, in contraddittorio con il gestore, sentita l'ARPA.

### **5. Piano di monitoraggio e controllo**

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. Il gestore fornisce una propria proposta, che può consistere nella ripetizione del PMC vigente, sulla quale la Regione acquisisce ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6 il parere dell'ARPA.

Nel caso in cui la proposta del gestore si discosti dal PMC vigente, le integrazioni e/o le modifiche dovranno essere evidenziate e adeguatamente motivate.

### **6. Piano di ripristino ambientale**

Il piano di ripristino ambientale dell'area sintetizza le attività da porre in essere alla chiusura dell'impianto ed è riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione/riconversione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici. L'esecuzione degli interventi previsti dal piano è subordinata all'accertamento dell'assenza di contaminazioni per le quali sia necessario procedere a interventi di bonifica.

### **Altre informazioni relative alla documentazione accompagnatoria**

In aggiunta a quanto sopra dettagliato in ordine alla documentazione accompagnatoria dell'istanza di riesame, il Gestore s'impegna:

- a compilare tutte le schede e gli allegati elencati nella domanda senza alterarne o cancellarne il contenuto, anche qualora non pertinente col proprio caso [in tal caso, le parti corrispondenti dovranno essere lasciate in bianco].
- ad assicurarsi che tutta la documentazione rechi sul frontespizio l'oggetto a cui fa riferimento, il titolo, la data di esecuzione, la firma del rappresentante la committenza per presa visione.
- ad assicurarsi che gli elaborati relativi alla documentazione tecnica siano firmati, timbrati e datati da tecnici in possesso dei relativi titoli di studio e di abilitazione, in base alla complessità dell'impianto, secondo quanto previsto dalle specifiche leggi vigenti e dalle disposizioni sulle competenze professionali; in particolare gli elaborati relativi al progetto dell'impianto dovranno essere firmati da professionisti abilitati alla redazione di progetti.
- a nominare i file formanti la documentazione accompagnatoria seguendo pedissequamente lo schema allegato al modello di domanda.

La documentazione accompagnatoria va rapportata alle caratteristiche dell'impianto e dei processi; al riguardo, il grado di approfondimento della documentazione richiesta e l'eventuale non presentazione di

alcuni elaborati sarà valutato ed adeguatamente motivato nella relazione tecnica dai professionisti firmatari del progetto in base alla tipologia dell'impianto stesso ed alle relative esigenze ambientali. È comunque facoltà della Regione richiedere integrazioni per eventuali parti mancanti o carenti.

Nei casi in cui la progettazione implichi la soluzione di questioni di dettaglio attraverso studi e relazioni tecniche specialistiche, queste formeranno l'oggetto di appositi elaborati integrativi. I file corrispondenti dovranno avere denominazione subordinata [sub. 1, ..., sub. n] rispetto al file dell'elaborato principale cui si riferiscono.

### **Casi particolari**

Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato nelle presenti linee guida, si prega di fare riferimento al personale istruttore.